



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE, DEI
DISPOSITIVI MEDICI, DEL FARMACO E DELLE POLITICHE
IN FAVORE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Ex Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse
Umane del Servizio Sanitario Nazionale
Ufficio 5 – Disciplina delle professioni sanitarie
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

IL DIRETTORE GENERALE

Alla Federazione nazionale degli ordini delle
professioni infermieristiche
federazione@cert.fnopi.it

E p.c.

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it

Oggetto: Permessi di cui all'art. 34 LEGGE 13 dicembre 2024, n. 203 – Quesito FNOPI

Si fa riferimento alla nota di pari oggetto acquisita in data 10.01.2025, prot. DGPROF n. 1566, con la quale codesta Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche chiede a questo Ministero e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 34 co.1 della legge 13 dicembre 2024 n. 203. Detta disposizione prevede per “*i vertici elettivi*” degli Ordini delle professioni sanitarie e delle relative Federazioni nazionali di cui ai capi I, II e III del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, la possibilità di usufruire di permessi non retribuiti di durata non superiore a otto ore lavorative mensili per la partecipazione ad attività istituzionali connesse all'espletamento del relativo mandato.

In particolare, codesta Federazione chiede se, per ciò che concerne il riferimento specifico ai “*vertici elettivi*” degli Ordini delle professioni sanitarie e delle relative Federazioni, esso debba essere inteso nel senso di ricomprendere tutti i componenti degli

<Spazio riservato per l'apposizione
dell'etichetta di protocollo>

organi elettivi dei predetti enti o se tale previsione debba essere limitata solo agli incarichi di vertice all'interno dei suddetti organi elettivi, come indicato da codesta Federazione medesima nelle lettere *a*), *b* e *c*).

A parere della scrivente, dal tenore letterale della norma di cui all'art.34, comma 1, è possibile evincere che l'ambito di applicazione della stessa sia limitato solo ai lavoratori che ricoprono gli incarichi di vertice nell'ambito degli organi elettivi degli Ordini delle professioni sanitarie e delle relative Federazioni.

Alla luce di quanto sopra, gli incarichi di vertice che assumono rilievo ai fini del riconoscimento dei permessi di cui al più volte citato art. 34 sono tutti quelli indicati da codesta Federazione nella lettera *c*), che include anche le lettere *a*) e *b*), qualora siano ricoperti da lavoratori dipendenti di aziende o di enti del SSN, ad eccezione del Presidente del collegio dei revisori, in quanto trattasi di incarico non elettivo.

La suddetta interpretazione è stata condivisa anche con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che legge in conoscenza.

Tanto si rappresenta affinché codesta Federazione fornisca le opportune indicazioni a tutti gli Ordini territoriali.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Mariella Mainolfi

Referente: Dott.ssa Carla Cilfone
Email: c.cilfone@sanita.it